



Aprile 2019

---

## **Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi**

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

---

## Indice

<b>Indice</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Situazione di partenza</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Svolgimento della procedura di consultazione</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Valutazione generale dell'avamprogetto di revisione parziale dell'ordinanza sulle armi</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Pareri in merito alle disposizioni dell'avamprogetto</b> .....	<b>7</b>
4.1 Art. 3 lett. b n. 3 e lett. c n. 1 <sup>bis</sup> .....	7
4.2 Art. 4a .....	7
4.3 Art. 5 .....	8
4.4 Art. 5a .....	8
4.5 Art. 9b .....	8
4.6 Art. 9c .....	9
4.7 Art. 13a .....	9
4.8 Art. 13b .....	9
4.9 Art. 13c .....	9
4.10 Art. 13d .....	10
4.11 Art. 13e .....	10
4.12 Art. 13f .....	12
4.13 Art. 13g .....	12
4.14 Art. 13h .....	12
4.15 Art. 14 rubrica e frase introduttiva .....	13
4.16 Art. 15 cpv. 1 .....	13
4.17 Art. 18 cpv. 3 <sup>bis</sup> e 4 .....	13
4.18 Art. 20 .....	13
4.19 Art. 22 cpv. 2 .....	14
4.20 Art. 24a .....	14
4.21 Art. 25 rubrica e cpv. 1 e 2 .....	14
4.22 Art. 30a .....	14
4.23 Art. 31 cpv. 2 <sup>bis</sup> , 2 <sup>ter</sup> , 2 <sup>quater</sup> , 2 <sup>quinquies</sup> e 3 .....	15
4.24 Art. 32a .....	15
4.25 Art. 33a .....	15
4.26 Art. 66 cpv. 2 .....	16
4.27 Art. 71 .....	16

4.28 Allegato 1 (art. 55): Emolumenti.....	16
<b>5 Integrazione del rapporto esplicativo.....</b>	<b>17</b>
<b>6 Osservazioni aggiuntive / Questioni in sospeso .....</b>	<b>17</b>
<b>7 Trasposizione da parte dei Cantoni.....</b>	<b>18</b>
<i>Allegato</i> .....	<b>20</b>
<b>Elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno trasmeso un parere.....</b>	<b>20</b>

## **Sintesi**

*La maggioranza dei Cantoni e dei partiti si esprime in linea di principio a favore della revisione parziale dell'ordinanza sulle armi contenuta nell'avamprogetto, anche se con delle riserve. Diversi Cantoni affermano di approvare l'avamprogetto solo perché i vantaggi di aderire all'Accordo di associazione a Schengen superano gli inconvenienti del recepimento automatico dello sviluppo dell'acquis di Schengen.*

*La maggioranza dei Cantoni ed alcune organizzazioni esprimono come principale riserva il fatto che la trasposizione dell'avamprogetto comporterebbe spese supplementari significative, dovute all'aumento per i Cantoni degli oneri amministrativi e di controllo. Viene richiesto che le eventuali spese supplementari e i maggiori costi di personale siano indennizzati dalla Confederazione. A sostegno dei Cantoni si chiede anche l'elaborazione di soluzioni IT attuabili, che garantiscano che le comunicazioni elettroniche dei commercianti di armi siano standardizzate e che debbano essere trattate manualmente dagli uffici cantonali delle armi solo in minima misura. Si solleva anche la questione della possibilità di realizzare l'infrastruttura per l'attestazione di tiro o per la prova dell'appartenenza ad una società di tiro e per la comunicazione elettronica alle autorità cantonali degli importatori di armi e dei commercianti di armi entro l'entrata in vigore, ovvero il termine di trasposizione del 14 dicembre 2019, a causa dei necessari adeguamenti del software.*

*Secondo alcuni partecipanti alla consultazione, segnatamente il PS, le proposte di adeguamento in questo avamprogetto non si spingono abbastanza oltre. Le disposizioni della nuova direttiva UE sulle armi andrebbero incluse maggiormente nella presente revisione parziale dell'ordinanza sulle armi e conseguentemente integrate.*

*I Cantoni di Turgovia, Svitto e del Ticino, l'UDC, le associazioni di tiratori e le società di tiro respingono espressamente l'avamprogetto ritenendo che le modifiche del diritto in materia di armi non siano adatte a prevenire attacchi terroristici o a contribuire ad una maggiore sicurezza e che con il presente avamprogetto di modifica dell'ordinanza sulle armi ci si sia spinti in parte ben oltre gli inasprimenti prescritti dalla direttiva UE sulle armi, disattendendo puntualmente il principio annunciato dal Consiglio federale di una trasposizione pragmatica.*

## 1 Situazione di partenza

Il 17 maggio 2017 l'Unione europea (UE) ha adottato una modifica della direttiva UE sulle armi<sup>1,2</sup>. Il 31 maggio 2017 questo atto è stato notificato alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Schengen. Il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha notificato all'UE che la direttiva potrà essere recepita e trasposta con riserva del «soddisfacimento dei requisiti costituzionali». Il 28 settembre 2018 l'Assemblea federale ha approvato tale scambio di note e, contestualmente, adottato una modifica della legge sulle armi (LArm; RS 514.54), con cui le disposizioni rivedute della direttiva UE sulle armi<sup>3</sup> sono trasposte a livello di legge.<sup>4</sup>

La trasposizione della modifica della direttiva UE sulle armi e delle modifiche della LArm richiede anche un adeguamento dell'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541).

## 2 Svolgimento della procedura di consultazione

Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate in merito alla trasposizione della direttiva UE sulle armi modificata nell'ordinanza sulle armi. La procedura di consultazione si è conclusa il 13 febbraio 2019.

Sono stati invitati a partecipare alla consultazione 59 destinatari. Hanno presentato il proprio parere 25 Cantoni, 5 partiti (PBD, PPD, PLR, PS, UDC) e 39 organizzazioni e soggetti privati interessati. Hanno rinunciato espressamente a fornire un parere il Cantone di Nidvaldo, che intende attendere l'esito della votazione popolare federale del 19 maggio 2019, e anche l'Associazione dei Comuni svizzeri. Andavano quindi analizzati in totale 69 pareri.

Si allega l'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e delle persone che hanno risposto.

Il presente rapporto sulla consultazione rappresenta una sintesi dei risultati della procedura di consultazione. Per le motivazioni dettagliate si rimanda ai pareri originali.

## 3 Valutazione generale dell'avamprogetto di revisione parziale dell'ordinanza sulle armi

### **Approvazione in linea di principio:**

35 partecipanti (22 Cantoni: AG, AR, AI, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, UR, VD, VS, ZG, ZH; 4 partiti: PBD, PPD, PLR, PS; 8 organizzazioni: EFS, USS, Unione delle città svizzere, FSP, CDDGP, CCPCS, FER, CG MPP) si esprimono in linea di principio a favore dell'avamprogetto di revisione parziale dell'ordinanza sulle armi o giudicano comunque maggiori i benefici di aderire all'accordo di associazione di Schengen rispetto allo svantaggio di un recepimento automatico dello sviluppo dell'acquis di Schengen. Si giudica importante per la sicurezza interna del Paese che la Svizzera continui a partecipare all'acquis di

---

<sup>1</sup> Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/51/CE, GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5).

<sup>2</sup> La modifica consiste nella direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).

<sup>3</sup> Nel presente testo per «direttiva UE sulle armi modificata» o «direttiva UE sulle armi» s'intende la direttiva 91/477/CEE nella versione modificata dalla direttiva (UE) 2017/853.

<sup>4</sup> FF 2018 5159

Schengen. Si sostengono in linea di principio come finalità generali la lotta agli abusi in materia di armi e l'aumento della sicurezza e dell'ordine pubblici.

Si fanno osservazioni critiche di natura generale sui seguenti punti:

- La trasposizione della proposta di revisione della Confederazione sarebbe realizzabile solo a fronte di un significativo dispendio aggiuntivo finanziario e di personale. Le eventuali spese suppletive e i costi aggiuntivi per il personale dovrebbero essere indennizzati dalla Confederazione; gli oneri amministrativi andrebbero contenuti il più possibile (**AG, AR, AI, BL, BS, FR, GL, GR, NE, OW, SH, SO, SG, UR, VS, ZG, CG MPP, usam, Unione delle città svizzere, CDDGP, CCPCS, FER**). Cfr. anche di seguito il numero 7 «Trasposizione da parte dei Cantoni»
- Il sistema delle domande e delle notifiche dovrebbe essere il più possibile digitalizzato. Bisognerebbe fare in modo che le comunicazioni elettroniche da parte degli uffici cantonali delle armi non debbano essere trattate manualmente o debbano esserlo solo in misura minima (**AG, AR, AI, BL, SG, SH, UR, ZG, PLR, Unione delle città svizzere**).
- La trasposizione a far data dal 1° luglio 2019 apparirebbe poco realistica e non potrebbe essere completata in tutte le sue parti (**FR, GE, VD, ZG**). Per i musei andrebbe previsto un termine transitorio (**GE, VD**).
- Le disposizioni della nuova direttiva UE sulle armi andrebbero incluse nella presente revisione parziale dell'ordinanza sulle armi in misura maggiore e conseguentemente integrate; per ragioni di politica sanitaria ci si rammarica che la legislazione non preveda limitazioni incisive per i possessori di armi (**PS, EFS, FSP**).
- Sarebbe opportuno che l'acquisto di tutte le armi da fuoco potesse avvenire solo con un permesso di acquisto di armi (oppure con un'autorizzazione eccezionale cantonale). Tale adeguamento rafforzerebbe lo scopo e l'oggetto della legge sulle armi, segnatamente la prevenzione dell'impiego abusivo di armi (**AG, AR, AI, BL, SO, Unione delle città svizzere**).

**Chiaro respingimento:**

27 partecipanti (3 Cantoni: TG, SZ, TI; 1 partito: UDC; 22 organizzazioni e 1 privato) esprimono un parere chiaramente contrario in merito all'avamprogetto.

**SZ e TI** ritengono che le modifiche previste del diritto in materia di armi non siano adatte a prevenire attacchi terroristici o a contribuire ad una maggiore sicurezza. Temono piuttosto che le modifiche all'ordinanza sulle armi proposte comportino soprattutto un onere burocratico aggiuntivo e spese suppletive per tutti i soggetti coinvolti. **TG** si dichiara «in disaccordo» con le modifiche proposte, in particolare quelle concernenti gli articoli 3, 4a, 5a, 9b, 13a, 13d, 13e, 13h, 15 capoverso 1, articolo 20 capoversi 1-3, 30a, 31 capoverso 2<sup>quater</sup> e capoverso 2<sup>quinqües</sup>, 71 capoverso 3.

**L'UDC** respinge la modifica della legge sulle armi e quindi anche della presente ordinanza. La nuova legge sulle armi peggiorerebbe la sicurezza a causa dell'elevata burocrazia e farebbe parte di una strategia frammentaria di disarmo a lungo termine.

**L'usam** respinge le modifiche proposte nell'ordinanza sulle armi perché in più punti verrebbero apportate ulteriori restrizioni alla legge senza che ve ne sia la necessità e senza delega normativa. Inoltre, diverse disposizioni dell'ordinanza comporterebbero una burocrazia eccessiva e costi di regolamentazione superflui. La **PROTELL** respinge totalmente e in modo categorico la revisione dell'OArm proposta. La revisione non sarebbe né necessaria né proporzionale. Non sarebbe inoltre né conforme alla Costituzione né compatibile con il diritto svizzero né tantomeno pragmatica. Andrebbero totalmente respinti gli articoli 3 lettera b numero 3 e lettera c numero 1<sup>bis</sup>, 5a, 9b, 13a, 13b, 13e, 13f, 13h, 24a nonché un aumento di fatto degli emolumenti – si respinge-

rebbe così uno scopo fiscale dell'avamprogetto. L'**ASSU** si oppone alla revisione parziale giudicandola inutile e discriminante per i sottufficiali. L'**SVV SZ** considera le modifiche proposte superflue e del tutto inidonee a prevenire attacchi terroristici o a contribuire ad una maggiore sicurezza. **LEWAS, FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, FTST, KSG OW, KSG BL, LKSV, NW KSG, SGKSV, SKSG, SOSV, SVC, ZHSV, CacciaSvizzera** e **ASA** ritengono che le modifiche proposte nell'ordinanza sulle armi in aggiunta agli articoli di legge comportino inasprimenti e difficoltà ulteriori. Col presente avamprogetto di modifica dell'ordinanza sulle armi ci si sarebbe spinti in parte ben oltre gli inasprimenti prescritti dalla direttiva UE sulle armi, disattendendo puntualmente il principio annunciato dal Consiglio federale di una trasposizione pragmatica. In particolare, le norme previste agli articoli 3, 4a, 5a nonché 13c, 13d, 13h e 15, al capoverso 1, sono giudicate sproporzionate e ingiustificate. **Kessler** rileva che i punti principali problematici di questo avamprogetto risiedono nell'oneroso obbligo di contrassegno, nel notevole accrescimento degli oneri amministrativi e nella mancanza di chiarezza per quanto attiene al trasporto e alla custodia dei caricatori.

## 4 Pareri in merito alle disposizioni dell'avamprogetto

### 4.1 Art. 3 lett. b n. 3 e lett. c n. 1<sup>bis</sup>

Per **BL, OW, TG, UR, UOV DACHS, DSCB, Kessler e Furrer** non si capisce perché i tamburi delle rivoltelle siano da considerare parti essenziali di arma nel senso di caricatori. Non si ravviserebbe nella registrazione dei tamburi alcun valore aggiunto. Inoltre, per **OW, SG, UOV DACHS, DSCB** e **Kessler** non si capisce come mai il tamburo delle rivoltelle sia incluso nell'articolo 3 lettera b numero 3 mentre l'alloggiamento del grilletto viene aggiunto alla lettera c come numero 1<sup>bis</sup> invece che, più sensatamente, come numero 4. **BL** chiede che questa disposizione sia stralciata senza essere sostituita. **BE, SO, TG, CCPCS, CDDGP, UOV DACHS, DSCB** e **Furrer** chiedono che il contrassegno delle parti essenziali di arma da montare sia identico al contrassegno dell'arma corrispondente. Ciò agevolerebbe la registrazione da parte degli uffici cantonali delle armi e permetterebbe di evitare registrazioni errate. Questo cosiddetto «numero univoco» dovrebbe essere previsto dalla OArm.

**UDC, usam, LEWAS, FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, FTST, KSG OW, KSG BL, LKSV, NW KSG, SGKSV, SKSG, SOSV, SVC, ZHSV, CacciaSvizzera, ASA** e **TVS** constatano con rammarico che l'attuale formulazione dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a non è al passo con lo stato della tecnica e sarebbe in contrasto con la direttiva UE sulle armi. Si chiede di sostituire al capoverso 1 lettera a la parola «impugnatura» con «telaio». **Usam** e **ASA** chiedono inoltre che la nuova lettera c numero 1<sup>bis</sup> prevista sia tralasciata perché andrebbe oltre la direttiva. L'alloggiamento del grilletto non sarebbe una parte dell'alloggiamento ai sensi della direttiva ma appunto un alloggiamento del grilletto. Per la **PROTELL** non c'è motivo di estendere le parti essenziali delle armi; ciò rappresenterebbe un inutile inasprimento del diritto vigente.

### 4.2 Art. 4a

**BL, BE, SO, TG, CCPCS, CDDGP, UOV DACHS, DSCB** e **Furrer** chiedono di chiarire come debbano essere classificate le armi da fuoco corte che sono state modificate in armi da fuoco portatili. La precisazione sarebbe necessaria in quanto la classificazione è determinante per valutare se il relativo caricatore vada classificato come «ad alta capacità di colpi». Andrebbe inoltre precisato anche se l'arma da fuoco corta resta un'arma da fuoco corta oppure se diventa definitivamente un'arma da fuoco portatile e non può essere «ritrasformata» in un'arma da fuoco corta.

**UDC, usam, ASA, LEWAS, FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, FTST, KSG OW, KSG BL, LKSV, NW KSG, SGKSV, SKSG, SOSV, SVC, ZHSV, CacciaSvizzera, TVS** e **Kessler** criticano il fatto che la prevista distinzione tra armi da fuoco portatili e corte non sia

attuabile. Si raccomanda di riprendere la distinzione proposta nella direttiva UE sulle armi tra armi da fuoco corte e lunghe.

### 4.3 Art. 5

### 4.4 Art. 5a

**VD** ritiene questa disposizione proporzionale. Secondo **BL, TG, TI, UR, CCPCS, CDDGP, UOV DACHS, DSCB** e **Furrer** questa disposizione non sarebbe verificabile per le autorità di polizia perché le norme non sarebbero attuabili nella pratica. La custodia e il trasporto non consentirebbero di attribuire con esattezza il caricatore all'arma corrispondente. Questa regolamentazione causerebbe inutili denunce. Inoltre, potrebbero sorgere problemi qualora venissero depositate o trasportate assieme armi soggette alla vecchia e alla nuova normativa, in particolare se il caricatore (caricatori fino a 10 colpi o più) è intercambiabile. **BE** e **SO** chiedono lo stralcio di questa disposizione o la sua riformulazione. **AR, GL, GR, OW, TG, TI, UR, usam, IG Waffensammler Schweiz, Club der Waffensammler Zürich, UOV DACHS, NW KSG, DSCB, Haefeli, Kessler, Furrer** e **Brander** chiedono di stralciare le lettere b e c o di riformulare eventualmente la lettera b. **AG** e **GR** formulano una proposta di testo per la nuova lettera b. **Brander** fa una proposta di testo per una nuova lettera d («l'arma da fuoco è trasportata insieme a un caricatore ad alta capacità di colpi carico»). **OW** indica che la capacità del caricatore non rappresenta assolutamente un criterio distintivo idoneo.

Per **UDC, LEWAS, FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, FTST, KSG OW, KSG BL, LKSV, SGKSV, SKSG, SOSV, SVC, ZHSV, CacciaSvizzera** e **ASA** l'attuale formulazione di questa disposizione presenterebbe vari punti poco chiari: non sarebbe chiaro cosa si intenda col termine «insieme» e se si possano anche «dotare» più armi di un caricatore. Questo aprirebbe ulteriori questioni. Si propone la seguente formulazione (il secondo capoverso sarebbe necessario per evitare che la rimozione e il reinserimento del caricatore siano classificati come modifiche in base all'articolo 19 LArm):

*Art. 5a OArm*

<sup>1</sup> *Le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale sono considerate dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi se un tale caricatore è inserito o installato nell'arma da fuoco.*

<sup>2</sup> *Se il caricatore viene temporaneamente rimosso dall'arma e reinserito, in particolare per la ricarica, la pulizia, il trasporto, la custodia ecc., l'arma continua ad essere dotata di un caricatore.*

**PROTELL** critica la disposizione in quanto impraticabile e irrealistica. Non sarebbe per niente chiaro cosa si debba intendere per custodia dell'arma «insieme a» un caricatore ad alta capacità di colpi. Per la **TVS** i termini «custodita insieme» e «trasportata insieme» non sono chiari.

### 4.5 Art. 9b

**AR** propone di sostituire a «singoli casi» la parola «casi». **SO** si chiede se l'utilizzo dei termini «singoli casi» tenga conto della chiara attrattiva di tali armi. **GE** e **VD** ritengono opportuno che non si precisi nell'ordinanza la durata di validità delle autorizzazioni; in qualità di autorità esecutive, i Cantoni dovrebbero essere liberi di stabilire tale termine. Per **OW, TG, UOV DACHS, NW KSG, DSCB, Kessler** e **Furrer** anche per le autorizzazioni eccezionali in futuro si dovranno ammettere eccezioni in base all'articolo 16 capoverso 1 OArm e quindi ammettere più armi o parti di arma per ciascuna autorizzazione eccezionale, se acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante. L'**NW KSG** chiede inoltre di stralciare per i tiratori sportivi al capoverso 1 l'ultima frase («Tali autorizzazioni vanno limitate nel tempo e possono essere vincolate a oneri»).

La **LEWAS** propone di precisare all'articolo 9b OArm che vanno limitate nel tempo le autorizzazioni eccezionali solo per l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera o l'introduzione nel territorio svizzero. Inoltre andrebbe precisato in questa disposizione quale tipo di oneri possano essere vincolati ad un'autorizzazione eccezionale. La **PROTELL** chiede di adeguare la disposizione in modo che, invece di avere una «disposizione potestativa», se i requisiti sono soddisfatti, il richiedente abbia diritto per legge al rilascio di un'autorizzazione eccezionale. **usam** e **ASA** chiedono di formulare il capoverso 2 lettera b nel seguente modo: «*Le armi in base all'articolo 5 vengono usate per il tiro sportivo o il collezionismo.*» **Brander** propone in sostituzione di «singoli casi» il testo: «solo in casi motivati per iscritto in cui possa essere (singolarmente) giustificato un bisogno ...»

#### 4.6 Art. 9c

L'**ASSU** chiede lo stralcio di questa disposizione.

#### 4.7 Art. 13a

**SO, OW, TG, UR, LEWAS, IG Waffensammler Schweiz, Club der Waffensammler Zürich, UOV DACHS, DSCB, Kessler e Furrer** chiedono una riformulazione dell'articolo che preveda anche altri motivi e portatori di interessi, non esaustivi, per un'autorizzazione eccezionale. Dovrebbe esserci la possibilità di autorizzazioni eccezionali in particolare per i collezionisti e i titolari di musei.

La **PROTELL** chiede lo stralcio di questa disposizione senza sostituzioni.

#### 4.8 Art. 13b

**OW** chiede di adeguare la formulazione in modo che possa essere ottenuta una corrispondente autorizzazione eccezionale anche per altre armi da sport, segnatamente coltelli e pugnali.

La **PROTELL** chiede lo stralcio di questa disposizione senza sostituzioni.

#### 4.9 Art. 13c

Secondo **FR** questa disposizione è formulata in modo poco chiaro ovvero sarebbe in contrasto con la formulazione dell'articolo 16 capoverso 1 OArm e le relative considerazioni nel rapporto esplicativo. **GE, OW** e **VD** accolgono favorevolmente la citazione dell'autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 16 capoverso 1 OArm. **SO** accoglie favorevolmente la disposizione in questa formulazione e la giudica appropriata.

L'**ASSU** chiede lo stralcio di questa disposizione. **FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, FTST, KSG OW, KSG BL, LKSV, SGKSV, SKSG, SOSV, SVC, ZHSV** e **CacciaSvizzera** chiedono, per fare chiarezza, che l'articolo 16 capoverso 1 sia integrato come segue: «La competente autorità cantonale può rilasciare un unico permesso d'acquisto di armi o un'unica autorizzazione eccezionale per l'acquisto ...». Si insiste inoltre che le autorità cantonali preposte alle autorizzazioni facciano uso esplicitamente di questa possibilità eccezionale anche per le nuove autorizzazioni eccezionali, per ridurre al minimo possibile gli oneri finanziari per i tiratori sportivi. In relazione al capoverso 2, **UOV DACHS, DSCB** e **Furrer** sostengono che, per contenere entro limiti accettabili gli oneri amministrativi, questa disposizione debba essere modificata in modo che, nel caso di un'autorizzazione eccezionale, la stessa non sia limitata ad un determinato numero di parti essenziali di armi o armi, come in precedenza. L'**NW KSG** chiede che la nuova autorizzazione eccezionale valga per tre armi (analogamente a quanto prevede l'art. 9 OArm), per contenere il più possibile gli oneri finanziari per i tiratori sportivi. **Brander** ritiene che il capoverso 1 non tiene conto del passo citato

all'articolo 6 paragrafo 2 della direttiva UE, secondo cui sarebbe opportuno e necessario considerare anche le finalità storiche e culturali per il rilascio di autorizzazioni speciali.

#### 4.10 Art. 13d

**AG, GE, GR, OW, SO, SG, TG, UR, VD, UDC, usam, LEWAS, FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, KSG OW, KSG BL, LKSV, NW KSG, SGKSV, SKSG, SOSV, SVC, ZHSV, CacciaSvizzera, IG Waffensammler Schweiz, Club der Waffensammler Zürich, ASA, UOV DACHS, TVS, DSCB, Kessler e Furrer** chiedono che nella domanda debba essere indicato solo il tipo dell'arma o della parte di arma che viene acquistata. Giudicano infatti questa disposizione (analogamente all'art. 13h e 15 cpv. 1 AP-OArm) difficilmente attuabile nella pratica perché il numero dell'arma non è sempre noto prima dell'acquisto. Quanto viene disposto al capoverso 1 aumenterebbe decisamente la spesa per l'acquirente senza comportare una maggiore sicurezza. Anzi, ciò porterebbe a maggiori stock presso i commercianti di armi. L'**ASA** formula la seguente proposta di testo: «...per ogni arma o parte essenziale di arma devono essere indicati il tipo e se l'attribuzione alle armi vietate avviene solo perché è utilizzato un caricatore ad alta capacità di colpi». **ZG** chiede che la disposizione sia adattata in modo che al momento della domanda nell'apposito modulo debba essere indicato il numero dell'arma solo «se già noto». **GE** e **VD** chiedono inoltre l'inserimento dell'avverbio «in particolare» al capoverso 2 («...in particolare con i seguenti allegati ...») per consentire alle autorità amministrative di poter richiedere ulteriori documenti.

**PS** chiede di aggiungere altri due requisiti all'elenco, analogamente all'articolo 6 paragrafo 6 lettera c numero ii della direttiva europea:

2 (...)

- d. *certificato di una organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente che confermi*
- i. *che il tiratore sportivo da almeno 12 mesi si è esercitato regolarmente nel tiro sportivo;*
  - ii. *che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta.*

L'**ASSU** chiede lo stralcio della disposizione. **Brander** ritiene più importante ed attuabile la dichiarazione se l'arma sia un'arma vietata o un'arma soggetta all'obbligo di autorizzazione.

#### 4.11 Art. 13e

**AG** si esprime a favore di questo articolo. **BE, OW, SO, TG, CCPCS, CDDGP** e **UOV DACHS** respingono la disposizione in questa forma affermando la necessità di una soluzione che implichi per gli uffici cantonali delle armi un minore dispendio di personale e finanziario. **AR, BL, GL, GR, OW, SH, SO, SG, TG, UR, ZH** e **UOV DACHS** criticano il fatto che non sia disciplinata la variazione del Cantone di residenza da parte del possessore dell'arma e che possa venir meno l'obbligo di fornire la prova in caso di cambiamento di Cantone. Affinché le variazioni di competenza restino comprensibili e verificabili si chiede l'obbligo di notifica (ufficiale) per il possessore di armi se sposta la residenza in un altro Cantone. Questo obbligo di notifica dovrebbe avvenire trasmettendo una copia della sua autorizzazione eccezionale e una copia della sua attestazione di tiro ovvero della prova dell'appartenenza ad una società di tiro all'ufficio cantonale competente per le armi. **GR** e **ZH** chiedono la formulazione di un corrispondente capoverso 4 nella disposizione. **BL, BE, SH, SO, TG, CCPCS, CDDGP, UOV DACHS, DSCB** e **Furrer** chiedono a proposito della norma concernente le attestazioni di tiro di elaborare uno stesso libretto di tiro valido in tutta la Svizzera, in cui si possano dimostrare le relative attività di tiro. **TG, UOV DACHS, DSCB** e **Furrer** rilevano che il controllo dell'osservanza del tiro obbligatorio comporterebbe enormi oneri supplementari per gli uffici cantonali delle armi. Per contenere tali oneri sarebbe necessaria una soluzione informatica per lo svolgimento dei controlli. **TI** critica l'esigenza di stabilire già al momento del rilascio di un'autorizzazione eccezionale quale prova debba essere fornita (appartenenza a una società di tiro o prova della pratica regolare del tiro sportivo). **ZG** chiede di assicurare, in merito agli «obblighi dopo cinque e dieci anni», che il trasferimento intercantonale non influisca se possibile in alcun modo sulle

possibilità di controllo degli uffici cantonali delle armi. Si dovrebbero prendere in considerazione innanzitutto un obbligo di notifica in caso di cambio di residenza e, in secondo luogo, un'autorizzazione da parte del richiedente mediante un consenso prestampato sul modulo di domanda per il permesso di acquisto di armi nonché, in terzo luogo, una soluzione realizzabile sul piano tecnico del problema con notifiche automatiche tra le banche dati elettroniche esistenti. Secondo **FR** sarebbe semplice per i tiratori sportivi aggirare questa disposizione con termini di cinque o dieci anni per la prova dell'appartenenza a una società di tiro. Secondo **LU** mancano sanzioni in caso di mancata fornitura dell'attestazione di tiro. **TG, UOV DACHS, DSCB** e **Furrer** affermano che la prova del tiro obbligatorio è un obbligo dei tiratori sportivi. Qualora esso fosse disatteso o il tiro obbligatorio non fosse rispettato, andrebbe tolta l'autorizzazione eccezionale conferita. Andrebbero anche chiarite questioni relative alla successione, ad esempio se gli eredi possano farsi conteggiare i tiri già effettuati o se, qualora si protraesse la procedura di divisione successoria, il tiro obbligatorio possa essere assolto assieme dalla comunione ereditaria o singolarmente da parte degli eredi. Una possibilità sarebbe anche quella di una sospensione dei termini durante la successione. Per **NE** vanno definiti meglio i termini «esercizi di tiro» e «esercizi di tiro eseguiti».

Il **PBD** ritiene adeguato e ragionevole che i tiratori sportivi ora debbano provare se sono parte di una società o se praticano regolarmente il tiro. Il **PS** e l'**EFS** criticano il fatto che le disposizioni della direttiva UE sulle armi siano trasposte insufficientemente nell'avamprogetto dell'ordinanza e chiedono questo adeguamento:

Art. 13e Obblighi periodici

(art. 5 cpv. 6, art. 28c e art. 28d LArm; direttiva UE art. 6 par. 6 e 7)

*1 Chiunque ha assunto in proprietà l'arma direttamente dalle scorte dell'esercito o ha ottenuto un'autorizzazione eccezionale deve fornire regolarmente e comunque al massimo ogni cinque anni dopo il rilascio, la prova di cui all'articolo 28d capoverso 3 LArm. Se a una persona sono rilasciate più autorizzazioni eccezionali, l'obbligo di fornire la prova sussiste soltanto ogni cinque anni dopo il rilascio della prima autorizzazione.*

*2 Per fornire la prova, il titolare dell'autorizzazione deve inviare all'autorità cantonale competente entro la scadenza dei termini indicati nel capoverso 1 l'apposito modulo con i seguenti allegati:*

- a. prova della pratica regolare del tiro sportivo come membro di una società di tiro; oppure*
- b. prova della pratica regolare del tiro sportivo.*

*3 La condizione relativa alla pratica regolare del tiro sportivo è adempita se sono stati eseguiti almeno sei esercizi di tiro nel rispettivo periodo di cinque anni, tra cui almeno tre gare. I singoli esercizi di tiro devono aver avuto luogo almeno una volta l'anno.*

**UOV DACHS, DSCB** e **Furrer** chiedono di integrare l'articolo 13e numero 2 con una lettera c: «prova della pratica regolare del tiro sportivo in associazioni fuori del servizio militare». Andrebbe altresì definito se il tiro obbligatorio si consideri assolto se avvenuto solo con un'arma tra quelle in possesso del tiratore o se si debba praticare il tiro con tutte le armi in proprio possesso. Anche in questo caso si dovrebbe optare per la variante minima per ragioni di oneri amministrativi e proporzionalità. La **PROTELL** chiede che si specifichi che per pratica regolare del tiro si intende qualsiasi pratica di tiro con qualsiasi arma. La disposizione dovrebbe inoltre riferirsi al singolo individuo e non alle singole armi, il che significa che la persona in questione deve fare pratica regolare di tiro indipendentemente da cosa usa e in quale occasione. La prova della pratica regolare del tiro non dovrebbe essere vincolata ad una forma specifica. In particolare, dovrebbe bastare l'autocertificazione. **ASSU** e **Haefeli** chiedono lo stralcio di questa disposizione, Haefeli in via sussidiaria l'integrazione dell'articolo 13c capoverso 1 e del relativo articolo della legge sulle armi con le armi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d. **Kessler** ritiene che ci debbano essere disposizioni eccezionali per gli individui che, per la propria situazione personale, praticano il tiro sportivo ormai di rado ma desiderano comunque riprendere tale attività successivamente (ad es. donne in gravidanza, madri, studenti all'estero, operai in trasferta presso i cantieri, congedi

per malattia). Secondo **Brander** manca un'aggiunta concernente la domanda di proroga dei termini per eventi straordinari.

#### 4.12 Art. 13f

**FR** e **TI** ricordano che le autorità cantonali dovrebbero svolgere controlli in modo proattivo per garantire che le prescrizioni siano rispettate dai tiratori sportivi e che questo richiede molto tempo ed è difficile da attuare. Inoltre le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi da parte dei tiratori sportivi non sarebbero definite. Infine, sebbene la prova della pratica regolare del tiro sportivo debba essere firmata da una persona responsabile, la validità di tale vidimazione non potrebbe essere verificata dalla polizia cantonale senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. **GE** critica il passaggio «dalla persona responsabile in loco o da un'altra persona competente» al capoverso 2 affermando che è troppo impreciso e che non è utile ai fini di un controllo efficace. Anche **NE** ravvisa nella prova della pratica regolare del tiro sportivo un potenziale di frode; inoltre andrebbe definito con maggiore precisione il concetto di «esercizi di tiro eseguiti». Per **SH** non è chiaro al capoverso 2 da dove risulti la necessaria qualifica della persona autorizzata a vidimare e se possano essere conteggiati i tiri all'estero.

**TI, UDC, usam, LEWAS, FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, FTST, KSG OW, KSG BL, LKSV, NW KSG, SGKSV, SKSG, SOSV, SVC, ZHSV, CacciaSvizzera, ASA** e **PRO-TELL** ritengono che, in linea di principio, debba poter bastare come prova una licenza di tutte le associazioni di tiro e propongono una formulazione aperta al capoverso 1 («mediante una licenza o un estratto del sistema di registrazione dei membri di una associazione nazionale di tiro»). L'**ASSU** chiede lo stralcio di questa disposizione.

#### 4.13 Art. 13g

**AG** e **LU** chiedono che sia definito con maggiore chiarezza il termine «collezionista». **SO** accoglie favorevolmente la possibilità di prevedere oneri per l'autorizzazione.

Il **PBD** raccomanda misure idonee per la custodia in sicurezza delle armi per collezionisti e musei.

**IG Waffensammler Schweiz** e **Club der Waffensammler Zürich** rilevano che nel rapporto esplicativo si indica che nel caso concreto, può essere opportuno rilasciare un'unica autorizzazione per l'acquisto di più armi o parti essenziali di armi che sono acquistate nello stesso periodo (cfr. disposizioni analoghe all'art. 9b cpv. 1 LArm e art. 16 cpv. 1 OArm). Questa possibilità di prevedere un'eccezione rispetto al principio sarebbe molto importante specialmente per i musei e i collezionisti perché spesso sono alienate in blocco armi che formano un tutt'uno o intere collezioni. Si chiede di inserire una disposizione in tal senso nella «Sezione 4: Autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei». **UOV DACHS, DSCB** e **Furrer** rilevano che la formulazione della disposizione va modificata. La custodia appropriata deve essere regolamentata in modo uniforme in tutta la Svizzera. La formulazione potestativa relativa ai Cantoni andrebbe sostituita, altrimenti vi sarebbe il pericolo dell'arbitrio legato ad opinioni ed interpretazioni diverse nei Cantoni.

#### 4.14 Art. 13h

**AR, GL, GR, OW, SO, SG, TG, UR, UDC, usam, LEWAS, FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, FTST, KSG OW, KSG BL, LKSV, NW KSG, SGKSV, SKSG, SOSV, SVC, ZHSV, CacciaSvizzera, Club der Waffensammler Zürich, ASA, UOV DACHS, TVS, DSCB, Kessler** e **Furrer** giudicano sufficiente l'indicazione del tipo dell'arma per il trattamento delle domande e chiedono di adeguare il capoverso 1 in tal senso. **ZG** chiede che la disposizione sia adeguata in modo che al momento della domanda nell'apposito modulo vada indicato il numero dell'arma solo «se già noto». **AG, SH** e **TI** chiedono di definire con maggiore chiarezza il termine «collezionista». Per **OW** non risulta dal testo della norma che sussiste anche per i collezionisti la possibilità del rilascio di una sola autorizzazione eccezionale per più armi

o parti di arma. Il rimando ad un'applicazione per analogia dell'articolo 16 capoverso 1 OArm andrebbe quindi inserito anche in questo articolo. **BL, BE, SH, CCPCS** e **CDDGP** chiedono per il capoverso 2 lettera d che siano emanate norme nazionali unitarie. L'**UOV DACHS** chiede di stralciare il capoverso 2 lettera d. Inoltre **SH** propone un obbligo di notifica per il cambio di residenza extracantonale. **FR** afferma in relazione al capoverso 2 che la verifica della prova che sono state intraprese le misure richieste per la custodia dell'arma rappresenterebbe un nuovo compito di controllo delle autorità cantonali. **GE** e **VD** chiedono, che al capoverso 2 sia aggiunto l'avverbio «in particolare» («...in particolare con i seguenti allegati...») per consentire alle autorità amministrative di poter richiedere eventuali ulteriori documenti.

La **PROTELL** chiede la seguente precisazione: «Un collezionista può essere qualsiasi persona che in buona fede renda verosimile l'intenzione di essere tale.»

#### 4.15 Art. 14 rubrica e frase introduttiva

**GE** e **VD** partono dal presupposto che le lettere a, b e c, che sono state tralasciate dopo i due punti, restino immutate in relazione al diritto vigente.

#### 4.16 Art. 15 cpv. 1

**AG, AR, FR, GE, GL, GR, SO, SG, TG, UR, VD, ZG, UDC, usam, LEWAS, FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, FTST, KSG OW, KSG BL, LKSV, NW KSG, SGKSV, SKSG, SVC, ZHSV, CacciaSvizzera, Club der Waffensammler Zürich, ASA, UOV DACHS, TVS, Kessler** e **Furrer** valutano questa disposizione difficilmente attuabile all'atto pratico perché il numero dell'arma non è sempre noto prima della conclusione del contratto. Si chiede che si debba indicare sul modulo solo il tipo dell'arma o della parte di arma che si acquista. **ZG** chiede di adeguare la disposizione in modo che al momento della domanda nell'apposito modulo vada indicato il numero dell'arma solo «se già noto».

#### 4.17 Art. 18 cpv. 3<sup>bis</sup> e 4

**GE** e **VD** affermano in relazione al capoverso 4 che i Cantoni dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto si devono concentrare sulla comunicazione.

**usam** e **ASA** chiedono lo stralcio del capoverso 3<sup>bis</sup> e dell'ultimo periodo del capoverso 4.

#### 4.18 Art. 20

**AR, GL OW, SO, SG, TG, UR, IG Waffensammler Schweiz, UOV DACHS, DSCB, Kessler** e **Furrer** chiedono di riprendere per analogia la formulazione dell'articolo 20 OArm anche per le armi vietate, per garantire che i tiratori sportivi e militari possano continuare a praticare il tiro con le armi d'ordinanza svizzere, senza oneri burocratici. D'altra parte ciò apparirebbe anche appropriato alla luce del fatto che in futuro solo le dimensioni del caricatore saranno determinanti per la classificazione come arma vietata. Di conseguenza all'attuale articolo 20 OArm capoversi 1-3 andrebbe aggiunta l'autorizzazione eccezionale oltre al permesso di acquisto di armi. Si propone la seguente formulazione:

<sup>1</sup> *Chiunque fa riparare la propria arma da un negoziante di armi, per la durata della riparazione non necessita del permesso d'acquisto e dell'autorizzazione eccezionale per un'arma sostitutiva dello stesso tipo.*

<sup>2</sup> *Non sono necessari un permesso d'acquisto e l'autorizzazione eccezionale per la sostituzione di una parte essenziale dell'arma qualora la parte sostituita rimanga presso l'alienante.*

<sup>3</sup> *[...] L'alienante deve trascrivere lo scambio nel permesso d'acquisto di armi originale o nell'autorizzazione eccezionale originale e comunicare i nuovi dati all'autorità che ha rilasciato il permesso o l'autorizzazione entro 30 giorni.*

L'**ASA** chiede che all'articolo 20 OArm, che sarebbe effettivamente limitato al permesso di acquisto di armi, venga cambiata la denominazione in modo che anche nel caso della armi soggette ad autorizzazione eccezionale si possano sostituire canne, castelli di culatta e culatte senza autorizzazione da parte delle autorità.

#### 4.19 Art. 22 cpv. 2

Il **PS** chiede che sia aggiunto il seguente capoverso 2 in modo che gli eredi dopo il decesso dispongano di tutte le informazioni sulle armi registrate: *«Il servizio di comunicazione aiuta il rappresentante nella redazione della lista con informazioni pertinenti.»*

#### 4.20 Art. 24a

**VD** osserva che l'articolo 16b della legge sulle armi – a cui si rimanda nella sezione 4 – non compare né nella legge in vigore né nei documenti relativi alla revisione della legge. **LU** accoglie favorevolmente la definizione precisa ed esaustiva della dotazione dell'arma da fuoco semiautomatica a percussione centrale con un caricatore ad alta capacità di colpi. Tuttavia la mancata osservanza dell'obbligo di verifica da parte della persona alienante in caso di alienazione legale privata di armi senza permesso di acquisto di armi dovrebbe essere passibile di contravvenzione. Tale disposizione mancherebbe sia nella legge sulle armi modificata che nelle disposizioni riviste dell'ordinanza sulle armi. **SO** chiede di inserire che la trasposizione dell'ordinanza non abbia conseguenze per chi è già in possesso di un'arma d'ordinanza. Per evitare fraintendimenti, bisognerebbe inoltre indicare esplicitamente nei chiarimenti relativi all'articolo 24a che i militari dell'esercito continuano ad assumere in proprietà l'arma di ordinanza quando lasciano l'esercito, alle condizioni attualmente previste.

La **PROTELL** respinge questa disposizione in quanto non pertinente e inattuabile. **Haefeli** chiede che, in mancanza della verificabilità, si rinunci all'obbligo indiretto di autorizzazione eccezionale per i caricatori ad alta capacità di colpi. **Brander** commenta la sezione 4, articolo 24c e giudica più semplice per le autorità, i tiratori e i commercianti che si crei un'autorizzazione speciale per i caricatori ad alta capacità di colpi, che determini lo status di arma da fuoco non per il tiro a raffica.

#### 4.21 Art. 25 rubrica e cpv. 1 e 2

**Kessler** osserva che l'omologazione era già stata prevista per legge più o meno trent'anni fa ma che era stata di nuovo tolta perché non si era dimostrata valida e il controllo si era rivelato troppo costoso.

#### 4.22 Art. 30a

**FR** rileva che l'adeguamento dei sistemi d'informazione cantonali entro il 14 dicembre 2019 pare poco realistico. In considerazione del fatto che la nuova legge sulle armi potrebbe entrare in vigore anche successivamente, la realizzazione dei sistemi d'informazione apparirebbe prematura finché non sarà noto l'esito del referendum e dell'eventuale votazione. **LU** rileva la particolare importanza nell'esecuzione per i Cantoni e i commercianti di armi che la prospettata piattaforma IT sia disponibile il più rapidamente possibile. **BL, BE, OW, TG, CCPCS, CDDGP, UOV DACHS, DSCB, Kessler e Furrer** chiedono lo stralcio senza sostituzioni del capoverso 1 lettera b, perché la registrazione e le operazioni relative alle importazioni e alle esportazioni sono compiti della SECO e dell'Ufficio centrale armi. Andrebbero evitate le sovrapposizioni tra Confederazione e Cantoni, a beneficio di una gestione il più possibile semplice ed economica. Qualora le autorità federali necessitino ancora di una registrazione centrale delle importazioni di armi, andrebbe prevista una notifica da parte dei commercianti di armi all'Ufficio centrale armi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). **BL, OW, SO, SG, TG, UR, UOV DACHS, DSCB, Kessler e Furrer** chiedono che si sostituisca nel capoverso 2 lettera b al termine «fornitore» il termine «alienante». Per **Kessler** non è chiaro

alla lettera c quale numero di registro si intenda, se sia prevista un'interfaccia e come i commercianti possano effettuare la verifica. **OW** afferma a proposito del capoverso 3 che la fornitura dei dati per via elettronica dovrebbe anche prevedere obbligatoriamente, stando l'attuale stato della tecnica, che si alleggi il permesso di acquisto di armi compilato e scansionato. **Kessler** chiede a proposito del capoverso 3 se si raggiunga effettivamente l'obiettivo della tempestiva trasmissione delle informazioni. **GE** e **VD** indicano a proposito del capoverso 4 che questa disposizione va assolutamente mantenuta inalterata - questa sarebbe una condizione se il nuovo diritto venisse trasposto nei Cantoni. **TI** prevede enormi oneri supplementari per i Cantoni ma nessun valore aggiunto perché le autorità competenti già oggi potrebbero controllare i libri del commerciante. Sarebbe inoltre opportuno mantenere lo status quo fino a quando non sarà disponibile il relativo supporto di dati. Infine si dovrebbe anche temere che la soluzione proposta possa portare ad abusi.

L'**usam** rileva che l'introduzione di una comunicazione elettronica vada accolta favorevolmente. Sarebbe tuttavia auspicabile un'armonizzazione dell'esecuzione cantonale.

L'**IG Waffensammler Schweiz** giudica questo articolo, in questo momento, poco pratico. Andrebbe introdotto e trasposto solo nel momento in cui è disponibile il relativo sistema, in grado di utilizzare in modo utile tutti i dati delle autorità e dei commercianti. L'**ASA** rileva che la Confederazione dovrebbe stabilire un procedimento unitario. Per questo il capoverso 4 dovrebbe recitare: «*AWM valuta con i Cantoni una modalità uniforme di comunicazione elettronica. La comunicazione elettronica entra in vigore non appena la funzione è garantita.*»

#### **4.23 Art. 31 cpv. 2<sup>bis</sup>, 2<sup>ter</sup>, 2<sup>quater</sup>, 2<sup>quinqües</sup> e 3**

**AR, BL, GL, GR, OW, SO, SG, TG, UR, usam, IG Waffensammler Schweiz, ASA, UOV DACHS, DSCB, Kessler e Furrer** chiedono di stralciare il capoverso 2<sup>quater</sup>. Più segni distintivi o sequenze di numeri su una parte di arma renderebbero più difficili notifiche, registrazioni e ricerche univoche, facendo aumentare in modo sproporzionato il carico di lavoro. Nel caso delle armi dei collezionisti, il contrassegno aggiuntivo potrebbe comportare una notevole perdita di valore. Il numero di serie di fabbrica del produttore basterebbe ai fini di una chiara identificabilità della parte di arma. **BL, OW, TG, UR, IG Waffensammler Schweiz, UOV DACHS, DSCB, Kessler e Furrer** chiedono inoltre che anche il capoverso 2<sup>quinqües</sup> venga stralciato senza sostituzioni. Anche questo contrassegno ulteriore sarebbe inutile e renderebbe più difficile identificare chiaramente l'arma. Al massimo dovrebbe essere richiesto che sia impressa una «P». Si dovrebbe rinunciare ad ulteriori requisiti. **BE, SH, SG, CCPCS, CDDGP e UOV DACHS** chiedono che il contrassegno delle parti essenziali di arma da montare sia identico al contrassegno dell'arma corrispondente (numero unitario).

La **LEWAS** chiede – conformemente alla proposta di cui all'articolo 3 lettera a in relazione alle parti di armi - di stralciare all'articolo 31 capoverso 2<sup>ter</sup> e all'articolo 31 capoverso 2<sup>ter</sup> lettera b «o l'impugnatura».

#### **4.24 Art. 32a**

**VD** auspica la seguente precisazione al capoverso 1: «Art. 15, 19 e 21 cpv. 1 LArm».

#### **4.25 Art. 33a**

**GE** ritiene che questa disposizione debba essere assolutamente accolta nella versione definitiva dell'ordinanza senza modifiche.

#### 4.26 Art. 66 cpv. 2

**FR** osserva che la conservazione dei dati per 30 anni dopo la distruzione dell'arma richiede lo sviluppo di sistemi di informazioni adeguati e che questo comporta a sua volta delle conseguenze a livello finanziario.

#### 4.27 Art. 71

**AG** e **TI** richiedono per motivi di sicurezza non una conferma ma una verifica del legittimo possesso. **AR, BL, GL, GR, SO, SG, UR, UOV DACHS, DCSB** e **Furrer** criticano il termine «legittimo» al capoverso 3. La parola «legittimo» implicherebbe che le autorità verificano i motivi di impedimento ai sensi dell'articolo 8 LArm – contrariamente alle precedenti affermazioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia e anche dell'Ufficio centrale armi. Secondo **OW** il termine «legittimo» potrebbe essere sostituito, ad esempio, da «secondo il diritto anteriore». **GR** e **UR** chiedono in via sussidiaria, nel caso in cui non si intendano verificare i motivi di impedimento, di modificare l'articolo in modo che venga confermato solo l'arrivo della notifica e non il legittimo possesso dell'arma. **SO** e **TG** chiedono, qualora si dovesse insistere per una verifica, che il capoverso 3 sia formulato con maggiore precisione, in linea con la proposta di formulazione che segue. **BL, BE, SO, TG, CCPCS, CDDGP, UOV DACHS, DCSB** e **Furrer** chiedono che si separino le espressioni «d'ufficio» e «su richiesta» e propongono la seguente formulazione: «*La competente autorità cantonale conferma il legittimo possesso di armi che sono state notificate in virtù dell'articolo 42b capoverso 1 LArm d'ufficio o, su richiesta, nel caso di armi che rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 42b capoverso 2 LArm.*» Per **SH** la formulazione è imprecisa perché una conferma d'ufficio potrebbe avvenire solo nei casi di cui all'articolo 42b capoverso 1 della nuova legge sulle armi.

Il **PBD** afferma a proposito dell'obbligo di notifica che si deve garantire, sia per i possessori di armi semiautomatiche che per le autorità competenti, che la registrazione successiva comporti oneri amministrativi quanto più ridotti. Il **PLR** vede nella notifica di armi, che deve avvenire mediante un modulo per posta, un ulteriore potenziale di riduzione degli oneri amministrativi. Si richiede che la notifica di armi possa avvenire per via elettronica ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 LArm.

**UDC, LEWAS, FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, FTST, KSG OW, KSG BL, LKSV, NW KSG, SGKSV, SKSG, SOSV, SVC, ZHSV** e **CacciaSvizzera** propongono di stralciare all'articolo 71 capoverso 3 la parte «o su richiesta» perché in base all'articolo 42b capoverso 2 LArm la conferma sarebbe necessaria anche per i legittimi possessori di un'arma semiautomatica. L'**ASA** rileva che con questa formulazione gli uffici delle armi non saprebbero se i possessori di armi abbiano un'arma vietata ai sensi dell'articolo 5 capoversi 1b – d o una normale arma soggetta al permesso di acquisto di armi. La **TVS** ritiene, a proposito del testo proposto, che sia necessaria una registrazione «a posteriori». Andrebbe conseguentemente adeguata la conferma ai sensi dell'articolo 42b capoverso 2 LArm.

#### 4.28 Allegato 1 (art. 55): Emolumenti

**GE** e **VD** giudicano adeguato un emolumento unitario di 75 franchi per tutti i tipi di arma da fuoco.

Il **PBD** ritiene troppo elevato l'emolumento per l'ottenimento di un'autorizzazione eccezionale. Sarebbe auspicabile una tariffa inferiore, ad esempio di 50 franchi. Per il **PPD** è fondamentale che l'impatto monetario per i tiratori sportivi e i collezionisti resti minimo. Richiede una riduzione al di sotto dell'importo stabilito nell'ordinanza oppure l'eliminazione dell'emolumento per le autorizzazioni eccezionali. L'**UDC** rileva che gli emolumenti non dovrebbero possibilmente aumentare poiché gli oneri amministrativi supplementari della nuova normativa non comportano alcun valore aggiunto per i possessori di armi.

**FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, FTST, KSG OW, KSG BL, LKSV, NW KSG, SGKSV, SKSG, SOSV, SVC, ZHSV, CacciaSvizzera e TVS** sono espressamente contrari al raddoppio dell'emolumento per un'autorizzazione eccezionale rispetto al permesso di acquisto di armi. Si richiede che l'emolumento per le armi da fuoco di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere b-d LArm sia fissato a massimo 50 franchi (analogamente all'attuale permesso di acquisto di armi).

**Brander** ritiene ragionevole e proporzionale un emolumento di 100 franchi per le autorizzazioni speciali relative alle armi semiautomatiche con caricatore ad alta capacità di colpi. Andrebbe introdotta una nuova autorizzazione speciale esclusivamente per i caricatori ad alta capacità di colpi per 50 franchi. Con essa si potrebbe acquistare qualunque caricatore ad alta capacità di colpi.

## 5 Integrazione del rapporto esplicativo

**AG, AI, BS, BE, GL, TG, VS, CG MPP, UOV DACHS, DSCB e Furrer** chiedono che nel rapporto esplicativo si chiarisca che i militari quando lasciano l'esercito possono, come in precedenza, tenere la propria arma. Andrebbe inoltre precisato che non vi saranno modifiche rispetto alla procedura finora in essere e che per l'assunzione in proprietà dell'arma di ordinanza valgono, come in precedenza, le disposizioni dell'esercito<sup>5</sup>. Infine bisognerebbe anche stabilire che non intervengono modifiche di sorta per chi già possiede un'arma di ordinanza.

**AG** indica, in riferimento all'articolo 5a dell'avamprogetto dell'OArm, che la garanzia dello stato di possesso e dell'acquisto di armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con caricatore ad alta capacità di colpi potrebbe comportare problemi per la custodia e il trasporto e chiede integrazioni e precisazioni.

**AG** lamenta che le spiegazioni relative all'articolo 13e capoverso 2 dell'avamprogetto dell'OArm non chiariscono se vi debba essere la prova degli effettivi esercizi di tiro anche in caso di appartenenza ad una società di tiro.

## 6 Osservazioni aggiuntive / Questioni in sospeso

**FR** chiede di verificare in quale misura sia opportuna un'armonizzazione delle nuove disposizioni dell'OArm con le disposizioni dell'ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM; RS 514.10).

**GL** chiede un adeguamento dell'articolo 28d capoverso 3 LArm. Tale disposizione sarebbe incompleta nella misura in cui non è disciplinato il problema del cambio di Cantone di residenza. Affinché il nuovo ufficio delle armi competente sia in grado di richiedere la prova ovvero sappia che è già stata fornita una prova, esso dovrebbe ricevere una corrispondente notifica.

**JU** è dell'opinione che sia da disciplinare a livello federale e non cantonale cosa si intenda per «custodia in sicurezza» in base all'articolo 28e capoverso 1 LArm. Ciò garantirebbe una gestione nazionale uniforme.

Per **OW** non è stato chiarito sufficientemente il caso del possesso legale di un'arma semiautomatica a percussione centrale dotata di caricatore a bassa capacità di colpi. Qualora il possessore decida di acquistare anche un caricatore ad alta capacità di colpi, dovrebbe, oltre al permesso di

---

<sup>5</sup> Cfr. ordinanza sul tiro fuori del servizio del 5 dicembre 2003 (ordinanza sul tiro, RS 512.31), art. 4 cpv. 2 per la definizione delle armi di ordinanza e art. 5 per la consegna delle armi di ordinanza.

acquisto di armi esistente, procurarsi per la stessa arma un'autorizzazione eccezionale. La relativa procedura e i requisiti andrebbero chiaramente regolamentati e sarebbe appropriato prevedere un emolumento inferiore.

**SO** chiede di semplificare la legislazione sulle armi, che è diventata estremamente complessa anche per gli specialisti. Le disposizioni vigenti sarebbero già scarsamente comprensibili per la popolazione e per i media. La presente trasposizione comporterebbe un'ulteriore, significativa complicazione. Ciò non sarebbe utile ai fini della prevenzione dell'uso illecito di armi. Per raggiungere questa finalità primaria della legge sulle armi le autorità federali, in collaborazione con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS), dovrebbero sottoporre ad un vaglio critico la legislazione ed essere aperte all'elaborazione di disposizioni più semplici.

## 7 Trasposizione da parte dei Cantoni

**Secondo AG e ZG** la presente revisione parziale dell'ordinanza sulle armi comporta oneri supplementari tangibili per gli uffici cantonali delle armi e per i commercianti di armi. Il termine per la trasposizione del 1° luglio 2019 sarebbe quindi molto breve e difficilmente attuabile in tutte le sue parti. In particolare, a causa dei necessari adeguamenti del software, sarebbe difficile realizzare entro il termine del 14 dicembre 2019, previsto per l'entrata in vigore ovvero per la trasposizione, l'infrastruttura per l'attestazione di tiro e per la prova dell'appartenenza ad una società di tiro nonché per la comunicazione elettronica alle autorità cantonali da parte degli importatori di armi e dei commercianti di armi. Si chiede che la Confederazione sia tenuta a mettere a disposizione dei Cantoni i necessari modelli dei moduli. Ci si attende che l'Ufficio centrale armi svolga un ruolo guida per la creazione e l'adeguamento dei moduli. Visto che i collaboratori degli uffici cantonali delle armi devono essere formati ancora, l'infrastruttura informatica e i necessari documenti e moduli dovrebbero essere accessibili a tali collaboratori almeno due mesi prima dell'entrata in vigore della legge, soprattutto per quanto concerne la prova relativa al tiro obbligatorio. **AR, AI, BS, FR, GL, GR, JU, OW e CG MPP** affermano che la trasposizione dell'avamprogetto comporta spese suppletive significative a causa dei maggiori oneri amministrativi e di controllo. Si sottolinea come non debbano derivare ai Cantoni spese aggiuntive o ulteriori costi per il personale. Le eventuali spese suppletive e gli eventuali costi aggiuntivi per il personale dovrebbero essere indennizzati dalla Confederazione. **BL** afferma che la trasposizione della revisione proposta dalla Confederazione comporterebbe senza dubbio una notevole spesa finanziaria supplementare. **SH** ammonisce che vi saranno oneri supplementari tangibili e chiede, a sostegno dei Cantoni, che vengano sviluppate soluzioni informatiche pratiche, che garantiscano che le comunicazioni elettroniche dei commercianti di armi siano standardizzate e debbano essere trattate manualmente solo in misura minima. I dati raccolti solo per la Confederazione dovrebbero essere notificati direttamente alla Confederazione. Sarebbe poi utile che venissero resi disponibili esempi di moduli e che si introducesse un libretto di tiro nazionale unitario. **SO** si attende, in relazione al termine per la trasposizione delle comunicazioni elettroniche e agli adeguamenti del registro delle armi entro il 14 dicembre 2019, che il competente organo federale svolga un ruolo guida e di coordinamento. Esso dovrebbe mettere a disposizione delle autorità esecutive cantonali tempestivamente, e cioè almeno un mese prima dell'entrata in vigore, i necessari moduli, ad esempio per la prova del tiro obbligatorio. A causa della necessità di adeguare il software, la trasposizione di diverse disposizioni (ad esempio l'attestazione di tiro ovvero la prova dell'appartenenza ad una società di tiro e le comunicazioni elettroniche dei commercianti di armi alle autorità esecutive cantonali) sarebbe poco realistica entro la fine del 2019. Un interesse principale delle autorità esecutive cantonali sarebbe la trasposizione della standardizzazione dei dati nella qualità richiesta. Andrebbe evitato un trattamento manuale a posteriori da parte delle autorità esecutive cantonali. Per quanto concerne i notevoli oneri supplementari per i Cantoni, l'importo assicurato ai Cantoni non andrebbe inteso come contributo massimo da parte della Confederazione ai costi di trasposizione. Per **TI** non sono ancora del tutto chiare le possibili conseguenze relativamente ad un onere aggiuntivo

per l'autorità. Le informazioni sul progetto pianificato a livello federale sarebbero ancora troppo poche.

L'**UDC** osserva che le modifiche ai contrassegni delle armi devono essere ridotte al minimo indispensabile in modo da contenere il più possibile nei sistemi informatici della Confederazione la necessità di adeguamenti e i costi.

L'**usam** rileva che diverse disposizioni dell'ordinanza comporterebbero una burocrazia sovradimensionata e inutili costi di regolamentazione.

*Allegato*

## **Elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno trasmesso un parere**

(con indicazione delle abbreviazioni utilizzate nel testo)

### **1. CANTONI**

AG	Consiglio di Stato Argovia
AI	Consiglio di Stato Appenzello Interno
AR	Consiglio di Stato Appenzello Esterno
BE	Consiglio di Stato Berna
BL	Consiglio di Stato Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato Basilea Città
FR	Consiglio di Stato Friburgo
GE	Consiglio di Stato Ginevra
GL	Consiglio di Stato Glarona
GR	Consiglio di Stato Grigioni
JU	Consiglio di Stato Giura
LU	Consiglio di Stato Lucerna
NE	Consiglio di Stato Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato Nidvaldo
OW	Consiglio di Stato Obvaldo
SG	Consiglio di Stato San Gallo
SH	Consiglio di Stato Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato Soletta
SZ	Consiglio di Stato Svitto
TG	Consiglio di Stato Turgovia
TI	Consiglio di Stato Ticino
UR	Consiglio di Stato Uri
VD	Consiglio di Stato Vaud
VS	Consiglio di Stato Vallese
ZG	Consiglio di Stato Zugo
ZH	Consiglio di Stato Zurigo

### **2. PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI NELL'ASSEMBLEA FEDERALE**

PBD	Partito Borghese Democratico
PPD	Partito Popolare Democratico
PLR	I Liberali-Radicali
PS	Partito Socialista Svizzero
UDC	Unione Democratica di Centro

### **3. ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA**

ACS	Associazione dei Comuni svizzeri
<i>Senza sigla</i>	Unione delle città svizzere

#### 4. ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA

usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera

#### 5. ALTRE ORGANIZZAZIONI E PRIVATI

AGSV	Aargauer Schiesssportverband
Brander	Sven Brander, Würenlos
BSV	Bündner Schiesssportverband
<i>Senza sigla</i>	Club der Waffensammler Zürich
DSCB	Dynamic Shooting Club Birmensdorf
Dynamic Shooting	Federazione Svizzera di Tiro Dinamico
EFS	Donne protestanti in Svizzera
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FJT	Fédération Jurassienne de Tir
FSP	Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi
FTST	Federazione Ticinese delle Società di Tiro
Furrer	Marcel Furrer, Freienstein
Haefeli	Joel Haefeli, Gipf-Oberfrick
<i>Senza sigla</i>	CacciaSvizzera
Kessler	Ines Kessler, Tägerwilten
<i>Senza sigla</i>	IG Waffensammler Schweiz
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
KSG OW	Kantonale Schützengesellschaft Obwalden
KSG BL	Kantonalschützengesellschaft Baselland
LEWAS	Legalwaffen Schweiz
LKSV	Luzerner Kantonalsschützenverein
NW KSG	Kantonale Schützengesellschaft Nidwalden
PROTELL	Società per un diritto liberale sulle armi
CG MPP	Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri
ASA	Associazione armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati
SGKSV	St. Galler Kantonalsschützenverband
SKSG	Schwyzer Kantonal-Schützengesellschaft
SOSV	Solothurner Schiesssportverband
FST	Federazione sportiva svizzera di tiro
ASSU	Associazione svizzera di sottufficiali
SVC	Société Vaudoise Des Carabiniers
SVV SZ	Schützenveteranen-Verband Kanton Schwyz
UOV DACHS	Unteroffiziersverein DACHS
TVS	Tiratori Veterani Sportivi Svizzeri
ZHSV	Zürcher Schiesssportverband